

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BOCCHINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE GIGLIO

Seduta del 04/02/2020

FATTO

Stipulato in data 16/3/2015 un contratto di prestito personale mediante cessione pro solvendo di quote della retribuzione, estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 4/6/2019, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge tramite rappresentante volontario all'Arbitro chiedendo la condanna della convenuta alla restituzione pro quota della commissione di gestione per € 20,96, della commissione di attivazione per € 381,81, della commissione agente per € 1.293,98 e delle spese di istruttoria per € 266,25, per un totale di € 2.204,77, con l'aggiunta della commissione di estinzione per € 238,78, oltre interessi legali, spese di procedura e di assistenza.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, chiedendo, in via principale: di rigettare la richiesta di ulteriori somme a titolo di commissioni di attivazione e di gestione, tenuto conto di quanto rimborsato dalla banca pari ad € 671,66;

di rigettare la richiesta di restituzione delle commissioni di intermediazione in quanto al cliente è stata consegnata la prevista documentazione precontrattuale e l'incarico conferito contiene una dettagliata informativa circa l'oggetto, gli obblighi del mediatore, le provvigioni e le modalità di pagamento; peraltro tale commissione ha natura *up front* e la richiesta di retrocessione deve essere formulata unicamente nei confronti della società di intermediazione;

di rigettare la richiesta di restituzione delle spese legali, trattandosi di materia non particolarmente complessa, avente carattere seriale e delle spese di istruttoria per la loro



natura *up front*.

In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui la banca fosse tenuta a rimborsare somme ulteriori e diverse da quelle già offerte, chiede di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato a titolo di commissioni pari ad € 671,66.

DIRITTO

La domanda della parte ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (*pro rata temporis*) di oneri commissionali e spese connesse al prestito a vario titolo.

La sussistenza del diritto in invocato in questa sede trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125 *sexies* T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto". E' appena il caso di evidenziare che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi *recurring*).

E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro rata temporis*.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art. 16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto:

"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 *sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve



essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi *up front* opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio enucleato dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi *up front* da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 c.c.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla "integrazione giudiziale secondo equità" (art. 1374 c.c.).

Reputa quindi il Collegio di accogliere la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo "istantanee" per gli importi appresso indicati, alla luce degli orientamenti condivisi dei Collegi territoriali:

commissione di attivazione euro 648,95;

commissione agente euro 834,36

spese di istruttoria euro 171,68

importi calcolati "in proporzione alla quota degli interessi" tenuto conto che la commissione di attivazione è pari ad euro 1.701,00, che la commissione agente è pari ad euro 2.187,00 e che le spese di istruttoria sono pari ad euro 450,00; che il TAN contrattuale è pari al 6,45%, con percentuale di calcolo pari al 38,15%.

Premesso poi che l'estinzione anticipata del finanziamento è avvenuta alla 49ma rata, previa emissione in data 4/6/2019 del conteggio estintivo, conferma il Collegio, in applicazione dei criteri consolidati, la retrocessione pro rata delle voci *recurring* appresso indicate, avendo constatato il Collegio nelle relative clausole il riferimento non soltanto ad attività propedeutiche alla conclusione del contratto, ma ad attività e a rischi attinenti all'intera durata dell'operazione di finanziamento:

commissione di gestione 120,00 : $120 \times 71 = 71,00$ – abbuono in conteggio estintivo 50,04= euro 20,96.

Il ricorrente ha chiesto anche la retrocessione della c.d. commissione di estinzione: secondo il consolidato orientamento ABF la stessa va considerata rimborsabile, come nel caso che ci occupa, laddove non siano stati specificati i costi effettivamente sostenuti dall'intermediario.

Spetta dunque anche il rimborso di euro 238,78.

Dal totale dovuto, risultato, pari ad euro 1.914,73, occorre detrarre il rimborso *medio tempore* erogato di euro 621,62 per cui all'attore deve essere retrocesso l'importo di euro 1.293,11, oltre accessori.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.293,11, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO